

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 50,000,000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonché agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.

È, a tal fine, prorogato al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2º della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi e sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 5,000,000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

(È approvato).

ART. 4.

È autorizzata la spesa di lire 70,000,000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

(È approvato).

ART. 5.

È stabilito nella somma di lire 6,000,000, per l'esercizio 1936-37, il limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

Entro tale limite il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari, nonché, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1937, contributi a favore di comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, fissato dal Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1868, è, agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo capoverso del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1937.

(È approvato).

ART. 6.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie, nonché la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

(È approvato).

ART. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'articolo 16 della lettera c, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito per l'esercizio 1936-37 in lire 169,500,000.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937. (*Stampato* n. 984-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Costamagna. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA. La relazione sul bilancio della giustizia estesa da quel valentuomo che è il camerata Carapelle, merita tutti gli elogi che certamente le farà il Ministro guardasigilli con autorità tanto maggiore della mia. Egli ha dato un buono sguardo generale a tutte le diverse materie che rientrano nella competenza del Ministero della giustizia. E in particolare si è soffermato su quella speciale attività d'ordine più propriamente giuridico e *latu sensu* legislativa che qualifica, più ancora che la posizione del Ministero della giustizia, il compito personale del Ministro guardasigilli. A questo titolo il Ministro guardasigilli deve infatti il suo rango e la sua dignità che ne fanno il consigliere tecnico della azione direttiva generale del Governo.

Mi è gradito parlare così proprio alla presenza dell'onorevole Solmi, per profondità di studi, vastità di idee e onestà di propositi, ben degno continuatore di quell'opera legislativa che era stata iniziata dal compianto Ministro Rocco, sotto le luminose direttive del Duce.

Ed è precisamente sul merito di questa attività che mi propongo di intrattenermi brevemente, traendo occasione dagli spunti larghi ed intelligenti che si raccolgono nella relazione Carapelle.

Dico subito che l'attività legislativa del Ministero della giustizia dovrebbe essere seguita dall'opinione fascista con interesse anche maggiore di quello che abitualmente avviene. Non bisogna dimenticare, come purtroppo si dimentica spesso, che sul terreno della legislazione il Fascismo ha dei doveri speciali. I quali nascono dalla circostanza che esso ha inteso e intende di fare una vera e propria rivoluzione, cioè la trasformazione dell'ordinamento dello Stato, per cui ad un ordine superato ed esaurito si sostituisce un ordine nuovo. Tanto importa affermare, sebbene sia evidente